

POLIZIA LOCALE

Città di COMO



REGOLAMENTO DEL CORPO



*Fra la gente, con la gente,
per la gente*

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

INDICE - SOMMARIO

I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- 1 - Corpo di polizia locale
- 2 - Collocazione del Corpo nell'Amministrazione comunale
- 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo
- 4 - Struttura organizzativa del Corpo

II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

- 5 - Organico del Corpo
- 6 - Rapporto gerarchico
- 7 - Il Comandante
- 8 - Gli Ufficiali
- 9 - I Sottufficiali
- 10 - Gli Agenti
- 11 - Qualifica degli appartenenti al Corpo

III - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 12 - Modalità particolari di accesso al Corpo
- 13 - Formazione di base per agenti allievi
- 14 - Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali
- 15 - Altri corsi di istruzione professionale
- 16 - Aggiornamento professionale

IV - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- 17 - Finalità generali dei servizi
- 18 - Servizi stradali appiedati
- 19 - Servizi a bordo di veicoli
- 20 - Collegamento dei servizi via radio o telefono
- 21 - Servizi di pronto intervento
- 22 - Servizi interni
- 23 - Obbligo d'intervento e di rapporto
- 24 - Ordine di servizio
- 25 - Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione
- 26 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni
- 27 - Servizi effettuati per conto di privati

V - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

- 28 - Uniforme di servizio
- 29 - Gradi e distintivi
- 30 - Arma d'ordinanza
- 31 - Strumenti di tutela dell'incolumità personale
- 32 - Strumenti e mezzi in dotazione
- 33 - Servizio in uniforme ed eccezioni
- 34 - Tessera di servizio

VI - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

- 35 - Assegnazione e impiego del personale
- 36 - Prolungamento del servizio
- 37 - Mobilitazione dei servizi
- 38 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo

VII - NORME DI COMPORTAMENTO

- 39 - Norme generali: doveri
- 40 - Cura dell'uniforme e della persona
- 41 - Orario e posto di servizio
- 42 - Rapporti interni al Corpo
- 43 - Comportamento in pubblico
- 44 - Saluto

VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E TRATTAMENTO ECONOMICO

- 45 - Norme disciplinari
- 46 - Casi di assenza dal servizio
- 47 - Accertamenti sanitari
- 48 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo – Distintivi di merito e anzianità
- 49 - Trattamento economico

IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 50- Celebrazioni e festività del Corpo
- 51 - Attività culturali, ricreative, sportive
- 52- Cappellano del Corpo
- 53- Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Corpo di polizia locale

Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale n. 04 del 14 aprile 2003. È istituito il Corpo di polizia locale del Comune di Como.

Art. 2

Collocazione del corpo nell'Amministrazione Comunale

Il Sindaco sovrintende al Corpo di polizia locale, ai sensi della Legge Regionale n. 04 del 14 aprile 2003.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.

In particolare:

- Esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e dalla Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003;
- Collaborano per il tramite del Comandante con le forze di polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, secondo le direttive del Sindaco e nell'ambito delle proprie attribuzioni .

Art. 4

Struttura organizzativa del Corpo

Il Corpo di polizia locale è costituito da Reparti, Sezioni e Uffici.

Il Corpo ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 04 del 14 aprile 2003, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore.

Il Comando del Corpo è affidato a Dirigente che assume esclusivamente la direzione della suddetta struttura.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5

Organico del Corpo

L'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dalla legge quadro 65/86 e dalla Legge Regionale n.4/03.

Art. 6

Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dal Comandante e dai superiori per i singoli settori operativi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con

istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni di servizio e di comportamento da parte di tutto il personale.

Art. 7

Il Comandante

1. Responsabile del Corpo (Comandante) è il Dirigente del Settore Polizia Locale – Sicurezza.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo.
3. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:

a) verificare il puntuale e corretto espletamento dei servizi, conformemente alla legge e nell'ambito delle direttive ricevute;

b) disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la

destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;

c) redigere, sentiti gli ufficiali del Corpo, una proposta complessiva di programma di formazione, aggiornamento e di addestramento;

d) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile;

e) assicurare i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, gli altri dirigenti del Comune e con soggetti terzi per esigenze connesse a necessità operative;

f) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni e in occasione di manifestazioni pubbliche;

g) rispondere al Sindaco dei risultati rispetto agli indirizzi e alle direttive ricevute.

4. In caso di assenza temporanea, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del regolamento di Organizzazione.

Art. 8

Gli Ufficiali

Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- Emanare disposizioni di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- Fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;

- Curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- Proporre al Comandante un programma annuale di formazione, aggiornamento ed addestramento professionale del personale dipendente;
- Curare la distribuzione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza agli ordini e/o alle direttive impartite dal Comando;
- Curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri soggetti territorialmente presenti;
- Studiare i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza, sia globalmente sia per singole strade ed incroci, e analizzare ogni causa che turbi l'ordine e la sicurezza nei quartieri, avanzando proposte al Comandante utili a migliorare la situazione.

Art. 9

I Sottufficiali

I Sottufficiali qualora previsti dall'ordinamento del Comune sono addetti al coordinamento e al controllo dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati delle attività corrispondano alle disposizioni ricevute e verificano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 10

Gli agenti

Gli Agenti di polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto delle proprie attribuzioni definite dal profilo professionale.

Essi prestano servizio appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) avvalendosi degli strumenti e delle apparecchiature tecniche di cui sono muniti.

Art. 11

Qualifica degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge quadro 65/86 e della Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003, esercitano anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori (agenti), o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al Comandante del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo C.d.S.);
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86; La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II e III comma dell'art. 5 Legge 65/86.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12

Modalità particolari di accesso al Corpo

Oltre alle norme previste dal regolamento di accesso agli impieghi del Comune, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso al Corpo di polizia locale:

- a)** possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
- b)** normalità del senso cromatico e luminoso;
- c)** acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di un qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere del pari superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi, che il dipendente deve avere sempre con sé (durante il servizio). Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto la clausola di cui sopra non deve essere rispettata ed il dipendente deve portare un secondo paio di lenti a contatto di riserva;
- c2)** non avere un campo visivo ridotto o essere colpiti da diplopia o da visione binoculare difettosa;
- c3)** le correzioni di cui ai punti d1 e d2 devono essere efficaci e tollerate;
- d)** percezione della voce sussurrata a 8 metri da ciascun orecchio;
- e)** idoneità psico- fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. L'Amministrazione sottoporrà i candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Corpo di polizia locale a visita psico- fisica da parte del medico competente;
- f)** conoscenza di almeno un'altra lingua ufficiale di un paese dell' U.E. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di polizia locale sono conformi a quelli stabiliti dal CCNL per le corrispondenti categorie per l'accesso agli impieghi.

Art. 13

Formazione di base per agenti allievi

I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione di base conformemente alla normativa regionale vigente.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Art. 14

Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali

I vincitori di concorsi per posti di Sottufficiali e Ufficiali sono tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale conformemente alla normativa regionale vigente.

Art. 15

Altri corsi di istruzione professionale

Tutti gli agenti allievi sono addestrati al pronto soccorso sul posto.

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale devono frequentare i corsi di lingue, appositamente organizzati dal Comune, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a comprendere ed a spiegarsi in una lingua straniera.

Art. 16

Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale è assicurato periodicamente mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative,

amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.

L'aggiornamento è perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla polizia locale, comunque, è effettuata in conformità della

normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della legge 65/86 ed in particolare all'art. 9 della legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003.

TITOLO IV

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 17

Finalità generali dei servizi

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo Titolo VI, è impostata conformemente alle finalità sopra indicate e sono svolti secondo le direttive impartite dal Sindaco per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 18

Servizi stradali appiedati

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico presso gli incroci e sulle strade;
- b) presidio degli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizio misto tra l'incrocio (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un predeterminato raggio;
- d) servizio mobile lungo un itinerario predefinito;
- e) servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti. A tal proposito la bandiera del Corpo ed il Gonfalone Comunale dovranno essere scortati da almeno due agenti in uniforme di rappresentanza.

Gli agenti preposti alla regolazione del traffico, se viabilisti, dovranno indossare sempre i guanti bianchi, (con i manicotti se in uniforme invernale) mentre gli auto-motomontati (oltre ai manicotti se in divisa invernale) dovranno usare il segnale distintivo per l'espletamento del servizio di polizia stradale: tutti nelle ore serali e notturne e comunque in caso di scarsa visibilità dovranno indossare l'apposito giubbetto rifrangente.

Art. 19

Servizi a bordo di veicoli

L'Amministrazione, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può deliberare di integrare i servizi appiedati con servizi su veicoli, e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità d'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 20

Collegamento dei servizi via radio o telefono

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente alla Centrale Operativa del Comando. Gli agenti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con la Centrale Operativa. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni che sono loro impartite. In assenza di comunicazioni seguiranno il programma di lavoro già stabilito. Qualora gli appartenenti al Corpo siano dotati di telefono cellulare di servizio, lo stesso deve essere sempre mantenuto in funzione.

Art. 21

Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con la Centrale Operativa. Tali servizi sono finalizzati, conformemente alle disposizioni impartite dal Comando, a tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto.

Art. 22

Servizi interni

Ai servizi interni è addetto di norma personale appartenente al Corpo, tenuto conto dell'anzianità di servizio, delle predisposizioni e dalle esperienze acquisite nei servizi esterni. I servizi interni attengono ai compiti d'istituto di natura amministrativa.

Art. 23

Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica d'agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo se disposto con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria e amministrativa, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo d'intervento richieste d'accertamenti e adempimenti di competenza esclusiva d'altri settori. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio del responsabile addetto al coordinamento e controllo, il quale se del caso potrà richiedere l'intervento d'altri servizi di competenza specifica o inviare altro personale in ausilio.

In caso d'incidente stradale o di qualunque altro genere d'infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere giornalmente un rapporto di servizio per gli interventi effettuati e i fatti accertati.

Art. 24

Ordine di servizio

Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dispone gli ordini di servizio, di norma mensili, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, ed eventualmente posto di lavoro e modalità d'espletamento del servizio; tali ordini possono essere integrati anche da disposizioni verbali.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere tempestiva visione degli ordini di servizio e delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite.

Art. 25

Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

Il distacco d'appartenenti al Corpo presso altri settori della Civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti d'istituto, deve essere autorizzato in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione d'appartenenza ai sensi dell'art. 4 - punto 2 - della Legge 65/86.

Art. 26

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003, gli

appartenenti al Corpo possono essere distaccati o comandati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi di norma sono prestati in base a convenzioni tra enti e secondo le modalità in esse previste.

In casi d'urgenza particolare per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Comandante del Corpo. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del personale per l'indennità.

Il Comando Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Le norme di cui sopra non si applicano ai dipendenti in distacco presso altre Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di compiti inerenti le funzioni e le qualifiche rivestite.

Agli appartenenti al Corpo, per autorizzazione ad incarichi o prestazioni a carattere occasionale richiesti da soggetti esterni, si applica la normativa del Regolamento comunale sulle incompatibilità e per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

Art. 27

Servizi effettuati per conto di privati

Soggetti privati possono richiedere ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/97 a titolo oneroso le prestazioni di personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, che in tali casi viene destinato dal Comando ad effettuare servizi esterni.

Tali servizi possono riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

La tariffa, comprensiva anche dell'incidenza dei costi relativi all'eventuale uso di veicoli e di eventuali costi generali, è stabilita dall'Amministrazione, aggiornabile anno per anno, ed è incamerata dalla cassa comunale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario, se dovuto. Tale compenso non è computato ai fini del raggiungimento del tetto annuo pro capite e dell'Ente.

TITOLO V

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 28

Uniforme di servizio

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita agli appartenenti al Corpo di polizia locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone o alla bandiera nazionale o

regionale, potrà essere adottata l'alta uniforme.

È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 29

Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modificazioni e integrazioni. ed all'art. 6 della Legge quadro 65/86.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Art. 30

Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145.

L'arma deve essere portata conformemente alle modalità disposte dal Comandante. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale. Gli Agenti sono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al Corpo compiono periodicamente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tale fine saranno attuati controlli per verificarne la funzionalità.

Art. 31

Strumenti di tutela dell'incolumità personale

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale di cui all'articolo precedente, possono essere dotati di altri dispositivi di tutela dell'incolumità personale quali, a titolo esemplificativo, lo spray irritante privo d'effetti lesivi permanenti, il

bastone estensibile, le manette. L'assegnazione in uso, le modalità d'impiego e l'addestramento sono demandati al Comandante del Corpo il quale vi provvederà attraverso disposizioni di servizio.

Art. 32

Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di polizia locale sono disciplinate in conformità alla legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003 ed all'art. 6 della legge quadro 65/96.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche sono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ed esclusivamente per motivi di servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 33

Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale prestano normalmente tutti i servizi d'istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile, indicati dal comando e comunicati al Sindaco;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati, di volta in volta, dal Comandante;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal Comandante ad indossare l'abito civile, purché sia tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

Art. 34

Tessera di servizio

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono muniti di una tessera di servizio, fornita dall'Amministrazione, che certifica l'identità, il grado e la qualifica, nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma.

Il modello della tessera deve essere conforme alle direttive regionali.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento.

Essa deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio è prestato in abito civile.

TITOLO VI

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 35

Assegnazione e impiego del personale

Il personale è assegnato ai vari compiti con provvedimento del Comandante, nell'ambito delle direttive del Sindaco, e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e regolamentari.

Art. 36

Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 37

Mobilizzazione dei servizi

Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo

possono essere mobilitati al fine di assicurare continuità ai servizi.

Il Comandante può sospendere i congedi e i permessi ordinari, per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 38

Reperibilità degli appartenenti al Corpo

Oltre ai casi di straordinaria emergenza, il Comandante può disporre turni di reperibilità di

appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi, in conformità alle disposizioni che

disciplinano tale istituto come previsto dall'accordo nazionale di comparto.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 39

Norme generali: Doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le

disposizioni contenute nei Regolamenti disciplinanti il comportamento del personale.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del Codice di Procedura Penale per la

qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono essere sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di ricorrere alla stampa o ad altri organi di informazione per esprimere rivendicazioni od opinioni relative a fatti interni al Corpo o attinenti al servizio. Il personale non può acconsentire di apparire sulla stampa o altri mezzi d'informazione senza la preventiva autorizzazione del Comandante.

Art. 40

Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate nel presente regolamento.

I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

Quando è in uniforme, l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona con particolare attenzione a barba e capelli. In particolare la barba deve essere curata o rasata di fresco e i capelli devono avere un taglio sobrio, tale da non contrastare con il decoro dell'uniforme. Per gli agenti di sesso femminile, di norma, i capelli devono essere raccolti, specie quando indossano il berretto. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Non è consentito l'uso di monili "a vista" (orecchini, piercing o altri ornamenti). Per gli agenti di sesso femminile è consentito esclusivamente l'uso di orecchini ai lobi; le unghie dovranno avere una lunghezza tale da non ostacolare l'eventuale uso dell'arma d'ordinanza.

Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di fumare in servizio.

Art. 41

Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono rispettare gli orari di servizio stabiliti nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, l'agente che smonta deve attendere l'arrivo del collega che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficiale, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 42

Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente al rispetto e alla massima lealtà di

comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di offendere o menomare, in qualunque modo, l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 43

Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, al fine di riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Corpo deve fornire quando richiesto, il proprio nome e il numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Art. 44

Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e i simboli che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano destra tesa alla visiera.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 45

Norme disciplinari

La responsabilità civile penale e disciplinare degli appartenenti al Corpo di polizia locale è

regolata dalla normativa vigente.

Art. 46

Casi di assenza dal servizio

Le comunicazioni delle assenze deve essere tempestiva mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo possibilmente tramite comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio ed in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 47

Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione motivata del medico competente.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio svolta nel Corpo gli appartenenti sono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato.

Art. 48

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo – Distintivi di merito e di anzianità

Su segnalazione del Comandante il Sindaco può conferire riconoscimenti ai dipendenti che si sono distinti o per essere stati protagonisti di episodi di particolare valore o abnegazione sul lavoro. Gli stessi potranno essere autorizzati con determina del Comandante a fregiarsi sull'uniforme del distintivo di merito che avrà le stesse dimensioni di quelli previsti dalla normativa regionale in materia di anzianità ma di colore bianco/rosso con stella applicata.

Gli appartenenti al Corpo sono inoltre autorizzati a fregiarsi sull'uniforme dei distintivi di merito e anzianità previsti dalla vigente normativa regionale.

Art. 49

Trattamento economico

Il trattamento economico previsto per le singole figure professionali è quello stabilito dai vigenti contratti (nazionale e decentrato).

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Celebrazioni e festività del Corpo

La celebrazione annuale della Fondazione e del Santo Patrono del Corpo di polizia locale (San Sebastiano martire) è fissata al 20 gennaio. Per comprovati motivi di servizio o di opportunità tale data può essere modificata su disposizione del Sindaco.

Art. 51

Attività culturali, ricreative, sportive

È data facoltà agli appartenenti al Corpo di polizia locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali, ecc., previa comunicazione ed autorizzazione del Comandante.

Art. 52

Cappellano del Corpo

Il Comandante potrà richiedere alla competente Autorità Ecclesiastica la nomina di un sacerdote quale cappellano del Corpo. Lo stesso svolgerà le sue funzioni senza alcun onere da parte dell'Amministrazione comunale. Potrà vestire le insegne di grado che l'ordinamento prevede.

Art. 53

Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applicano agli appartenenti al Corpo la normativa Statale e Regionale nonché i Regolamenti comunali riguardanti l'organizzazione e la disciplina del personale.